



CAMERA DI COMMERCIO  
REGGIO CALABRIA

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

**OGGETTO:** Sgravio somme iscritte nei ruoli ordinari (resi esecutivi in data 18.04.2014) per la riscossione coattiva del diritto annuale 2012, comprensivi di sanzione ed interessi, riconosciute indebite.

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento per l'annullamento e sgravio, delle somme iscritte nei ruoli richiamati in oggetto ma riconosciute indebite, formulata in data odierna a conclusione delle relative n. 7 istruttorie inserite negli elenchi che sub allegati 1) e 2) formano parte integrante del presente atto;

**RICHIAMATI:** - il Decreto Ministeriale 21 aprile 2011, sulla misura del diritto annuale 2011;

- la circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 255658 del 27 dicembre 2011 che conferma anche per il 2012 la validità della misura del diritto annuale 2011 fissata con D.M. 21/4/2011;

- il D.M. 11 maggio 2001 n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della l. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" in vigore dal 17/10/2001;

- il Regolamento Consiliare (delibera n. 15 del 28/10/2005), per ultimo modificato con Delibera n. 10 del 30/04/2015, che nel dare attuazione al D.M. 27 gennaio 2005 n. 54 "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27" tra l'altro prevede all'art. 17 il riesame in sede di autotutela;

**TENUTO CONTO** che: - i soggetti inseriti nell'**Allegato 1**, avendo presentato istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese entro i termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 11/05/2001 n. 359, sono totalmente esonerati per l'annualità 2012, dall'obbligo di versamento delle somme iscritte nei ruoli richiamati in oggetto;

- i soggetti inseriti nell'**Allegato 2** sono deceduti e che pertanto gli eredi non sono tenuti al versamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzione in quanto ad essi intrasmissibile ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 472/1997; eseguito lo sgravio della sanzione resteranno a carico degli eredi le somme residue (diritto annuale ed interessi) a fianco di ciascuno indicate nello stesso elenco alla colonna "Totale dovuto dopo sgravio";

**VISTO** l'art.26, comma 4, del D.Lgs. 13/4/99 n. 112 che testualmente recita: "Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 3";

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile espresso in modalità informatica;

**RICHIAMATI** l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal d.lgs 25 novembre 2016 n.219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

### D E T E R M I N A

A) di annullare totalmente per complessivi € 406,92 le somme iscritte a ruolo, con riferimento ai ruoli resi esecutivi in data 18.04.2014, a carico dei soggetti elencati nell'**Allegato 1**, che forma parte integrante del presente atto, accertato che, avendo presentato istanza di cancellazione dal Registro



delle Imprese entro i termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 11/05/2001 n. 359, sono totalmente esonerati, per l'annualità 2012, dall'obbligo di versamento delle somme iscritte nei ruoli richiamati in oggetto;

B) di annullare, limitatamente ad € 256,30 le somme iscritte a ruolo, con riferimento ai ruoli resi esecutivi in data 18.04.2014, a carico dei soggetti elencati nell'**Allegato 2**, che forma parte integrante del presente atto, accertato che trattasi di soggetti deceduti e che pertanto gli eredi non sono tenuti al versamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzione in quanto ad essi intrasmissibile ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 472/1997; eseguito lo sgravio della sanzione resteranno a carico degli eredi le somme residue (diritto annuale ed interessi) a fianco di ciascuno indicate nello stesso elenco alla colonna "Totale dovuto dopo sgravio";

C) di disporre lo sgravio, per complessivi € 663,22 delle somme iscritte nei seguenti ruoli, affidati agli Agenti della Riscossione per le province sotto indicate, riconosciute indebite per le ragioni richiamate ai punti sub A) e B):

anno di riferimento del ruolo	n° ruolo	Agente della riscossione per la provincia di	Totale sgravi	di cui crediti da eliminare
2012	2014/002373	Reggio Calabria	663,22	663,22
<b>TOTALE</b>			<b>663,22</b>	<b>663,22</b>

D) di disporre l'eliminazione della complessiva somma di € 663,22 dai crediti riferiti alle seguenti annualità ed in particolare:

- ✓ € 264,00 dal credito per diritto annuale 2012
- ✓ € 388,30 dal credito per sanzione 2012
- ✓ € 10,92 dal credito per interessi 2012

E) il conseguente provvedimento, a cura del Responsabile del Procedimento, sarà notificato ai soggetti interessati e trasmesso mediante flusso telematico ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per il prosieguo di competenza.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Marianna Errigo

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.